

Assemblea Regionale Siciliana

CCCLXXXIV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	6840, 6841, 6843, 6844, 6846, 6847, 6848 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6858, 6859
CACOPARDO, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	6841, 6843
POTENZA	6841, 6849
ARDIZZONE	6841, 6854, 6859
MAJORANA	6844, 6847
CASTORINA	6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855 6856, 6858
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	6852, 6853
MAROTTA	6855, 6858
ROMANO GIUSEPPE, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i>	6858
Interpellanza (Annunzio)	6835
Interrogazioni (Annunzio)	6833
Mozione Beneventano e altri sul Kursaal di Taormina (Annunzio):	
PRESIDENTE	6835
BENEVENTANO	6836
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	6836
Mozione Castrogiovanni e altri sulla questione dell'Alta Corte per la Sicilia (Annunzio):	
PRESIDENTE	6836, 6839
CACOPARDO	6837
CASTROGIOVANNI	6837
MONTALBANO	6838
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	6839
Mozione Nicaastro e altri relativa all'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale sulla riforma agraria (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	6840

RESTIVO, *Presidente della Regione* 6840

ALLEGATO

Tabelle di cui agli artt. 23 e 24 del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377):

Tabella A.	6862
Tabella B.	6863
Tabella C.	6864
Tabella D.	6865
Tabella E.	6866

La seduta è aperta alle ore 18,20.

BENEVENTANO, *segretario* dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, *segretario*:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se intende intervenire presso gli enti competenti perchè al più presto si provveda, data la loro importanza commerciale e turistica, alle necessarie riparazioni, costruzioni di opere e adattamenti nei tratti stradali Chiusa Sclafani-Ribera e bivio Giuliana-Menfi, in atto in condizioni di viabilità deplorevoli e che presentano serie difficoltà al transito specie per i moderni grossi autoveicoli.

Si segnala, in particolare, la inderogabile urgenza di provvedere alle riparazioni del Ponte Fontanarosa fra Villafranca e Calamonici, del tratto franoso Sparacio, Insiro, Pipi fra Bivio Lucca e Calamonaci (nel quale tratto il manto stradale, spesso ricoperto da abbondante e scivolosa franghiglia, fa sbandare gli automezzi, con pericolo di farli precipitare nel vicino burrone non esistendo nemmeno un piccolissimo parapetto), del ponte fra Campofiorito e Corleone e dei tratti, assolutamente impraticabili, Bivio Giuliana-Menfi, Bivio Lucca-Lucca e Giuliana-Bivio.

Si segnala, inoltre, la necessità della costruzione di una strada di circonvallazione a Bisacquino per evitare le difficoltà del transito e i pericoli che comporta il passaggio dei servizi di linea e dei grossi automezzi attraverso il centro abitato». (1261)

CUFFARO - GALLO LUIGI -
MONTALBANO - BOSCO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere a chi verrà affidata la progettazione degli edifici scolastici di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 3, riguardante i 30 miliardi *ex* articolo 38 e se è vero che detta progettazione sia stata affidata all'Ufficio tecnico dell'I.F.I.-FIAT di Torino con grave danno per i professionisti siciliani ». (1262) (*G'interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

COLOST - NICASTRO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

a) quali risultati abbia ottenuto la Commissione parlamentare, già presieduta dal compianto onorevole Scifo, che si proponeva di studiare la situazione dei siciliani di Tunisia, molti dei quali sono stati — come è noto — espulsi da quel territorio e defraudati di ogni loro avere;

b) per quale ragione, dopo la dipartita del collega Scifo, sia stata abbandonata ogni iniziativa tendente a creare contatti con personalità francesi favorevoli alla tutela dei nostri interessi in Tunisia;

c) se non spetti al Governo regionale di interessarsi concretamente della sorte di quei figli della nostra terra che sono stati ingiusta-

mente offesi nei loro diritti e nelle loro libertà, sol perchè fedeli ai principi di sicilianità e di patriottismo ». (1263)

MARCHESE ARDUINO.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere i motivi che hanno determinato la nomina di commissari al Consorzio di bonifica della Piana di Catania e al Consorzio di bonifica del Bosco di S. Pietro di Caltagirone ». (1264) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

BENEVENTANO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere come intende venire incontro all'unanime desiderio della popolazione di Termini Imerese, la quale, invocando l'applicazione della legge, protesta contro la decisione della costruzione di un edificio al « Belvedere », decisione lesiva del sano interesse alla tutela panoramica e quindi anche turistica della città ». (1265) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

TAORMINA.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se risponde a verità la notizia apparsa sui giornali di una proposta di scioglimento della Amministrazione comunale di Barrafranca da parte del Prefetto di Enna e, in caso affermativo, perchè si stia ritardando ad adottare lo invocato provvedimento resosi ormai indispensabile ed urgente nell'interesse di quella popolazione, costretta a vivere, in un clima fazioso, nelle condizioni più abiette di miseria, di sporcizia e di abbandono ». (1266)

FERRARA.

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere le ragioni per le quali sono stati sospesi da oltre venti giorni i lavori per la costruzione del Sanatorio antitubercolare di Villa Seta in Agrigento, con il conseguente licenziamento di circa 100 operai e relativo ritardo della realizzazione dell'edificio, tanto necessario, in quella provincia, all'assistenza dei tubercolotici poveri e non assistibili in regime assicurativo ». (1267) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

FERRARA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere i motivi per i quali il Questore di Palermo si è rifiutato di consentire l'affissione di un manifesto del P.S.I. nel quale si dava notizia alla cittadinanza di una conferenza, nei locali propri del partito, con invito a chiunque volesse ascoltarla.

Il rifiuto di cui sopra, che si ricollega ad un indirizzo generale di Governo, ha un carattere di estrema gravità, poichè costituisce ribellione alla legge costituzionale, ribellione compiuta proprio dagli organi chiamati a rispettarla ». (354)

TAORMINA.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stata presentata la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

vista la precedente mozione in data 1° settembre 1947 con la quale si deliberò di promuovere e sostenere tutti i provvedimenti idonei a risollevare le condizioni di Taormina ed adeguare tale centro — come già S. Remo, Campione, Venezia, e Saint Vincent — alle esigenze del turismo internazionale, consentendo tra l'altro, con tutti gli accorgimenti del caso, l'istituzione di un « Casinò da giuoco »;

visto il decreto n. 1 dell'Assessore regionale del turismo e lo spettacolo in data 27 aprile 1949 e l'allegato regolamento »;

visto l'ordine del giorno in data 1° luglio 1949, con il quale l'Assemblea regionale avocò a sè lo specifico problema passando i provvedimenti dell'Assessore al turismo allo esame delle competenti commissioni legislative;

considerati gli accordi successivamente intervenuti fra l'Assessorato regionale per il turismo e l'E.T.A.L., mediante i quali, senza pregiudizio dello specifico problema del « Casinò da giuoco », si è convenuta l'istituzione a Taormina di un *Kursaal*, cioè di un complesso di svaghi ed attrazioni comprendenti il giuoco a posta ridotta;

ritenuto che tali accordi devono considerarsi opportuni in quanto con essi:

1) viene attirata in Sicilia l'attività dello Ente turistico alberghiero della Libia, il quale per suo scopo e per la sua esperienza dà garanzia di una vigorosa propulsione del turismo nell'Isola;

2) viene fissato in Taormina il centro dell'attività turistica del predetto E.T.A.L.;

3) viene conseguito l'esercizio del giuoco, quale mezzo al fine indicato dalla citata precedente mozione, con un semplice provvedimento autorizzativo, dato che l'E.T.A.L. stesso è già dotato del titolo legale per esercitarlo;

4) viene, nel contempo, tale esercizio, circondato da ogni opportuna cautela, specie con gli accordi relativi all'istituzione del *Kursaal*, i quali prevedono l'attenuazione della posta da giuoco, l'inquadramento di esso in una serie di grandi opere e manifestazioni turistiche;

5) viene tratto il massimo frutto sociale dall'iniziativa, poichè è assicurato l'irradamento dei benefici turistici da Taormina a tutta l'Isola, attraverso la partecipazione dell'Assessorato regionale pel turismo e lo spettacolo ai proventi del *Kursaal*; è garantito un grande alleviamento alle condizioni dei profughi d'Africa attraverso la partecipazione dell'E.T.A.L.;

6) viene creato lavoro, attraverso l'instaurazione delle opere in corso e di quelle conseguenti alla vita del *Kursaal*, e si produce infine il progressivo assorbimento della mano d'opera attualmente disoccupata di Taormina e dei centri vicini;

considerato, d'altra parte, che il Governo regionale della Valle d'Aosta ha autorizzato a Saint Vincent l'apertura di un « Casinò da

giuoco », che senza interruzione e con larga pubblicità agisce da circa cinque anni a tutto beneficio del turismo di quella Regione, e, unitamente alle case da giuoco di S. Remo, Venezia, Campione — le quali tutte indistintamente esercitano il giuoco senza limitazione sulla posta — costituisce grave pregiudizio al richiamo dei turisti in Taormina e danno notevole al turismo della Regione siciliana;

delibera

che l'attività del *Kursaal* di Taormina, regolata dal decreto n. 1 dell'Assessore al turismo e lo spettacolo e dall'allegato regolamento con le successive modifiche contenenti, fra l'altro, la limitazione della posta del giuoco, abbia inizio entro il febbraio 1951, cioè nell'altra stagione turistica, nei locali provvisori della Villa « *Mon repos* », fermo restando che i lavori della sede definitiva del *Kursaal* debbono essere compiuti nei termini convenuti e comunque nel più breve tempo possibile;

impegna

il Presidente della Regione, in dipendenza dei poteri a lui conferiti dall'articolo 31 dello Statuto regionale, a dare le opportune tempestive comunicazioni all'Ente turistico ed alberghiero della Libia ed agli organi di P. S. di Taormina, affinché l'attività del *Kursaal* abbia inizio nell'anzidetto termine di febbraio 1951 ». (91)

BENEVENTANO - CASTIGLIONE - GENTILE
- CASTROGIOVANNI - SEMINARA - CACCIOLA - STARRABBA di GIARDINELLI - CUSUMANO GELOSO - AUSIELLO - BIANCO - MAJORANA - AJELLO - BARBERA GIOACCHINO - MONTALBANO - RAMIREZ - PAPA D'AMICO - GALLO CONCETTO - FARANDA.

Al riguardo, ho avuto notizia che le Commissioni legislative 1^a e 5^a che dovevano occuparsi della deliberazione dell'Assemblea relativa al Casinò di Taormina hanno esaurito il loro lavoro tanto che sta per essere distribuita la relazione approvata già dalle stesse Commissioni. Pertanto, mi proponevo di mettere all'ordine del giorno della prossima settimana questo argomento. Intanto, bisogna stabilire la data della discussione della mozione. Ha facoltà di parlare, al ri-

guardo, il primo firmatario, onorevole Beneventano.

BENEVENTANO. Se il Governo non ha niente in contrario si potrebbe abbinare la discussione della mozione e della relazione. Potremmo stabilire a tal fine la data di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Circa la data devo far presente che sarò costretto a recarmi a Roma per questioni di notevole rilievo per la vita della Regione. Pertanto, pur restando fermo, in linea di massima, l'impegno che la mozione si discuterà nella prossima settimana, vorrei che la determinazione del giorno fosse lasciata alla discrezionalità della Presidenza.

BENEVENTANO. Vorrei che in linea di massima si stabilisse — se il Presidente della Regione non ha niente in contrario e se egli sarà presente mercoledì della settimana ventura — che la mozione si discutesse, appunto, mercoledì; altrimenti, il primo giorno, sempre della prossima settimana, in cui il Presidente rientrerà a Palermo.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni resta stabilito che la discussione della relazione e della mozione sarà abbinata e che sarà posta all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 21 corrente o dei successivi giorni della prossima settimana, sempre che il Presidente della Regione sia in sede.

Comunico all'Assemblea che è stata inoltre, presentata la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

premesso che la Camera dei deputati, in sede di esame e di approvazione delle norme che istituiscono la Corte costituzionale generale ha approvato, tra le altre, disposizioni che sopprimono l'Alta Corte per la Sicilia;

ritenuto che la legge come sopra votata, per quanto riguarda le norme aventi per oggetto l'Alta Corte per la Sicilia, è incostituzionale, in quanto contraria al disposto dello Statuto della Regione siciliana e della Costituzione della Repubblica;

considerato, in conseguenza, che il voto della Camera dei deputati costituisce inau-

dito abuso ed una autentica aggressione ai diritti acquisiti dalla Regione siciliana mediante lo Statuto speciale di autonomia avente forza e carattere di legge costituzionale;

ritenuto che questo particolare attentato allo Statuto della Regione siciliana fa parte di una serie ininterrotta e sempre crescente di boicottaggi ed aggressioni, che dimostrano il malvolere della classe politica dirigente italiana e del Governo centrale;

mentre eleva la propria dolorosa e sdegnata protesta contro l'assenteismo ed il silenzio di quei ministri e deputati siciliani, i quali hanno partecipato col silenzio o addirittura col voto a quella che può senz'altro definirsi una ferita mortale all'autonomia siciliana ed al popolo siciliano stesso;

impegna il Governo della Regione siciliana:

1) a farsi interprete presso il Capo dello Stato e presso il Governo centrale delle condizioni di doloroso disagio nelle quali vengono a trovarsi l'Assemblea regionale siciliana ed il popolo siciliano di fronte alla violazione della Costituzione operata da uno degli organi legislativi dello Stato;

2) che tale violazione chiaramente dimostra come i cittadini italiani non abbiano così garanzia in una Costituzione che viene trasgredita e non osservata proprio da quegli organi che dovrebbero esserne i massimi tutori;

3) ad esprimere al Capo dello Stato ed al Governo centrale la fermissima volontà del popolo siciliano di difendere, con ogni mezzo, i diritti conquistati, a prezzo di sangue, con lo Statuto dell'autonomia;

4) ad impegnare i senatori siciliani, di qualunque tendenza politica, a far sì che la legge abbia a riprendere il suo carattere di costituzionalità;

5) a far presente, con ogni mezzo, al popolo siciliano ed alla pubblica opinione italiana, che una così patente e grave violazione dello Statuto speciale dell'autonomia siciliana toglie ogni garanzia non solo alla Regione siciliana, ma ad ogni cittadino della Repubblica, e che l'accoglimento di un simile principio verrebbe a riaprire nell'Isola una situazione di disagio tale da lasciar prevedere reazioni e conseguenze preoccupanti per chiunque sia pensoso della pacifica conviven-

za e della leale collaborazione delle popolazioni di lingua italiana ». (90)

CASTROGIOVANNI - GALLO CONCETTO - CACCIOLA - CALTABIANO - BENEVENTANO - ARDIZZONE - CACOPARDO - CUSUMANO GELOSO.

Anche per questa mozione si dovrebbe stabilire la data della discussione.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Nel fissare la data della discussione di questa mozione, chiedo che venga tenuto presente che il 17 marzo 1949 venne presentata una mozione nella quale si ricordava alla Presidenza dell'Assemblea una precedente mozione, votata dall'Assemblea regionale, con cui si chiedeva la riunione dei deputati e senatori nazionali eletti in Sicilia, dei deputati regionali e dei sindaci di tutta l'Isola.

ARDIZZONE. L'avevamo dimenticato!

CACOPARDO. Ciò perchè la lotta contro la Sicilia nel periodo successivo si è sviluppata su un terreno nascosto e subdolo non con atti apertamente aggressivi, mentre il Governo regionale compiva e compie sforzi per appianare su un terreno di intesa le divergenze fra Stato e Regione. Oggi, invece, risorge uno degli aspetti più tipici della mentalità e della linea di condotta dei ceti politici italiani contro la Sicilia, ragione per cui quella mozione torna di attualità. Pertanto, è necessario che quella mozione sia trattata congiuntamente alla mozione, testè annunciata, riguardante il tentativo di sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia.

PRESIDENTE. La mozione a cui l'onorevole Cacopardo si riferisce è già all'ordine del giorno. Si tratta di stabilirne la data di discussione.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Presidente, signori colleghi, parlo soltanto sulla data da stabilire per la discussione della mozione, testè presentata, perchè mi riservo di esprimere il mio sdegno e il mio dolore, in sede oppor-

tuna, cioè quando sarà trattata la mozione stessa. Quanto alla data, signori colleghi, penso che la mozione debba essere trattata con assoluta precedenza su tutte le altre.

BONGIORNO. Subito.

CASTROGIOVANNI. Perchè, signori colleghi, noi in questa Assemblea da quattro anni, diuturnamente, assistiamo a boicottaggi, ad aggressioni, a menomazioni, a ingiurie, a sgambetti.

CACOPARDO. Tortuosità!

CASTROGIOVANNI. Signori colleghi, udite. E' bene tenere un contegno di pazienza una volta e anche due volte (nel caso nostro si tratta di tre anni e mezzo), ma sarebbe un male, signori, essere pazienti tre volte perchè noi siamo siciliani e sappiamo come in Sicilia si denominano coloro i quali, per avventura, fossero per tre volte pazienti. Ora, signori, penso che sia venuto il momento di scuoterci, di smetterla con quella morfina che da tre anni e mezzo diuturnamente andiamo iniettando nelle nostre vene, morfina che ci ha fatto diventare un'Assemblea di uomini quieti, sereni, soddisfatti quando non vi è la minima ragione nè di soddisfazione nè di contentezza, salvo che noi non vogliamo fare — e questo sarebbe indizio supremo di irresponsabilità e di tradimento — la figura di coloro che, essendo sazi, sono quieti perchè contenti della loro stessa sazietà.

Signori colleghi, questa mozione sia trattata presto, anzi prestissimo e non vi dico stasera stessa perchè è necessario che domani sera siano presenti in quest'Aula 90 deputati, ciò che sarebbe impossibile oggi, essendo stata presentata la mozione esattamente pochi minuti fa. Signori colleghi, sono certo che domani saranno qui presenti 90 deputati finalmente svegli, finalmente pronti a rendere concreto quello che è un sacrosanto diritto che nasce dalla nostra storia, che nasce dal nostro sacrificio, che nasce dal sangue dei migliori fra i siciliani. Voglio dirvi, colleghi, che il contegno di pazienza io talvolta l'ho ammirato e sono stato paziente anch'io come gli altri e più che gli altri, perchè credo che nella vita, prima di tagliare i ponti, sia necessario stabilire, perlomeno, da quale parte sia il torto. Questa aggressione non è la prima ma può essere anche l'ultima, se nella nostra fermezza troveranno un muro che fronteggi questa corrosione di ogni giorno, questo ten-

tativo di ogni momento, questa intrusione di ogni istante nella nostra vita autonomistica, regionale e siciliana. E' bene signori che domani sera qui si sia tutti, è bene signori che domani sera qui si tenga tutti un contegno che dimostri che la nostra pazienza è finita.

Da parte del centro, burocrazia, finanza, Governo centrale, etc. si deve tornare a guardare al di là dello Stretto con quella serenità e con quella amicizia che sarebbero le benvenute, come malvenuti sarebbero, ma adeguatamente accolti, i gesti di inimicizia e di non solidarietà. Perchè, in questa ipotesi, signori, sono certo che questa Assemblea, dopo tre anni e mezzo, si sveglierebbe e con essa si sveglierebbe il popolo siciliano. E badate, non mi illudo quando affermo che il popolo siciliano può svegliarsi: però i suoi rappresentanti, cioè i 90 che siamo qui, avremo ognuno il compito e il dovere di provocare questo risveglio, che suonerebbe precisazione ed insieme affermazione che il nostro popolo vuole vivere e prosperare in amicizia, ma è disposto a vivere e prosperare anche se ad altri non piaccia. (*Applausi*)

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Blocco del popolo devo dichiarare che il mio gruppo fra breve presenterà una sua mozione anch'essa diretta a protestare contro l'atteggiamento del Parlamento nazionale, che con una legge ordinaria vuole sopprimere....

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non è una legge ordinaria.

MONTALBANO.... che con una legge anche costituzionale (accetto la precisazione del Presidente della Regione) vuole sopprimere l'Alta Corte.

CACOPARDO. Che non ha il diritto di sopprimere perchè la Costituzione non lo consente.

MONTALBANO. Come ho sostenuto in altre occasioni, io penso che gli istituti fondamentali della nostra Autonomia sanciti nello Statuto, che fa parte integrante della Costituzione, sono intangibili anche con legge costituzionale, a meno che non ci sia anche una deliberazione nello stesso senso dell'Assemblea regionale siciliana. Ed è per queste ra-

gioni che noi protestiamo e protesteremo dimostrando che proprio l'istituto dell'Alta Corte non può essere soppresso nemmeno con legge costituzionale. Occorrono le leggi costituzionali e una deliberazione della nostra Assemblea. Soltanto se si verificano tutte e due le condizioni, potrà essere soppressa l'Alta Corte per la Sicilia.

Io facevo parte dell'Assemblea Costituente e ricordo che allora, nel novembre e dicembre 1947, si discusse molto lungamente sul problema dell'Alta Corte. Il Presidente del Consiglio e tutto il Governo di allora volevano a qualunque costo sopprimere l'Alta Corte. Ricordo che in quella occasione tutta la delegazione siciliana che ebbe l'incarico di difendere lo Statuto presso l'Assemblea Costituente si battè strenuamente (credo che una volta fosse presente anche l'onorevole Restivo insieme con l'onorevole Alessi) perchè venisse mantenuta, proprio in modo particolare, l'Alta Corte. In quella occasione abbiamo dimostrato molto luminosamente che l'istituto dell'Alta Corte, essendo su basi paritetiche, non poteva assolutamente essere sostituito dalla Corte costituzionale che aveva altri compiti e altra formazione. E noi siciliani, che siamo stati sempre lesi nei nostri diritti da parte dello Stato accentrato, noi che abbiamo lavorato per la formazione dello Statuto prima in sede di Commissione, poi in sede di Consulta regionale, poi in sede di Consulta nazionale, e quindi di Assemblea Costituente, abbiamo sempre sostenuto che per garantire i diritti della Regione siciliana, per garantire il nostro Statuto fosse assolutamente necessaria un'Alta Corte paritetica. Corte paritetica che (è un fatto straordinario) non è prevista negli ordinamenti autonomistici ma soltanto nei rapporti tra Stato sovrano con altro Stato sovrano per garantire i diritti di entrambi. (*Commenti*)

CACOPARDO - CALTABIANO. Bene!

MONTALBANO. E noi, in questo caso, come Regione autonoma, abbiamo, pertanto, qualche cosa di più, l'istituto dell'Alta Corte, al quale non vogliamo rinunciare e che ci garantisce. Per questa ragione noi apertamente affermiamo che l'Alta Corte non si deve sopprimere nemmeno con una legge costituzionale, tranne che contemporaneamente non ci sia (e non ci sarà certamente) una analoga deliberazione della nostra Assemblea. (*Applausi*)

CACOPARDO. Questo è l'atto più insigne della patria malafede!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Penso che la discussione della mozione, anche in relazione a quanto preannunciato ora dallo onorevole Montalbano ed in rapporto alla complessità degli aspetti giuridici e politici che debbono essere vagliati dall'Assemblea, possa aver luogo venerdì prossimo. In tal modo ci sarà consentita una cognizione esatta della impostazione dell'onorevole Montalbano e dei colleghi del suo gruppo e ci sarà possibile vagliare questo problema — che è di grande rilievo per la vita della Regione rappresentando, l'istituto dell'Alta Corte, la forza e la salvezza dei diritti dell'autonomia regionale — non soltanto nella sua impostazione sentimentale ma nel rigore della impostazione politica e giuridica che l'argomento merita. Proprio gli accenni dell'onorevole Montalbano hanno dato lo spunto a una facile considerazione: noi ancora, bene, la impostazione di questa norma, lo spirito che essa riceve nel quadro delle altre disposizioni, quelli che sono gli argomenti critici in ordine alla sua formulazione, non possiamo conoscerli a fondo attraverso le informazioni sommarie che sinora abbiamo avuto. Per queste considerazioni, credo opportuno fissare la data di venerdì, cioè dopodomani, per la discussione e la trattazione della mozione.

CACOPARDO. E desideriamo il testo della norma votata e la relazione dei presentatori.

MONTALBANO. A condizione che si discutano tutte e due le mozioni.

CACOPARDO. E si discuta contemporaneamente anche l'altra mozione numero 55 relativa alla riunione dei deputati, dei senatori e dei sindaci siciliani.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che le tre mozioni saranno poste all'ordine del giorno di venerdì 16 corrente, per essere discusse contemporaneamente.

GALLO CONCETTO. Al primo punto dell'ordine del giorno.

Rinvio del seguito della discussione della mozione Nicastro ed altri relativa alla applicazione dell'art. 39 della legge sulla riforma agraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione Nicastro ed altri relativa all'applicazione dell'articolo 39 della legge sulla riforma agraria.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo che il seguito della discussione di questa mozione sia rinviato alla seduta successiva, poichè, pur essendo d'accordo sul merito, non si è ancora raggiunta un'intesa sul testo da approvare a causa di perplessità di carattere giuridico derivanti dalla questione.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali ».

Ricordo che nelle sedute precedenti sono stati approvati i primi 14 articoli, rimanendo accantonati l'articolo 10 e l'articolo aggiuntivo 9 bis degli onorevoli Napoli ed altri. Proseguiamo, pertanto, nella lettura degli articoli:

Art. 15.

« Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del Tribunale avente sede nel comune capoluogo di circoscrizione, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di residenza dei candidati a norma dell'articolo 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci

dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio od al cancelliere l'onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, e deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso la Presidenza della Regione la lista intenda distinguersi.

In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'articolo 12 o quella di uno o più dei dirigenti regionali del partito o del gruppo. Le firme di sottoscrizione della autorizzazione devono essere autenticate da un notaio.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 19.

La cancelleria del Tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta. »

A questo articolo gli onorevoli Napoli, Lanza di Scalea, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentato i seguenti emendamenti:

aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « presente legge » le altre: « e quello di essere elettore nel collegio »;

aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Può anche essere presentato un elenco di scrutatori indicante cognome, nome, paternità, domicilio e numero di iscrizione nella lista degli elettori del comune »;

aggiungere alla fine del quarto comma il seguente periodo: « Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati »;

sostituire nel sesto comma alle parole: « uno o più dirigenti regionali del » le altre: « un rappresentante del »;

sopprimere nel sesto comma dopo le parole: « autenticate da » l'articolo: « un ».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sul primo degli emendamenti proposti.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Anche perchè il presentatore non è presente per darci i suoi lumi, la Commissione è contraria al suo accoglimento ed insiste nel proprio testo. L'onorevole Napoli ha licenziato due volumi di emendamenti e non viene nemmeno per illustrarli!

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Mi pare che abbiamo già stabilito fra le condizioni di eleggibilità quella di essere nato o di essere residente da 5 anni in Sicilia. Stabilire ora che bisogna essere elettore nella circoscrizione nella quale si viene ad essere candidati, significherebbe portare una ulteriore limitazione che sarebbe in contrasto con quanto si è già stabilito. Mi pare che non sia accettabile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento Napoli ed altri.

(Non è approvato)

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sul secondo emendamento.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento ed a tutti quelli che seguono.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo emendamento.

(Non è approvato)

Passiamo al terzo emendamento, proposto dall'onorevole Napoli ed altri, aggiuntivo alla fine del quarto comma.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Circa il quinto comma ricordo che, in sede di discussione dell'articolo 12, si era rilevato che in relazione con la disposizione di questo comma non avrebbero avuto validità le liste depositate soltanto in una circoscrizione, o si sarebbe fatto obbligo di depositare il contrassegno anche a chi presentasse la lista in una sola circoscrizione. Invece, sostituendo, come proponevo e ripropongo formalmente, dopo le parole « anche figurato » la congiunzione « e » con la disgiunzione « o » si ha la massima garanzia anche nelle liste presentate soltanto in una circoscrizione.

PRESIDENTE. Credo che il Presidente della Regione sia d'accordo con questa proposta dell'onorevole Potenza.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione fa proprio l'emendamento proposto dall'onorevole Potenza.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti questo emendamento dell'onorevole Potenza, fatto proprio dalla Commissione:

sostituire, dopo le parole: « anche figurata », alla congiunzione: « e » la disgiunzione: « o ».

(E' approvato)

Si passa all'emendamento proposto dallo onorevole Napoli ed altri al sesto comma.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. L'emendamento ripropone la modifica già apportata ieri in sede di articolo 12, ma ritengo che il numero dei rappresentanti debba essere di più di uno.

PRESIDENTE. E' d'accordo la Commissione?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Resta, allora, stabilito che in conformità ad analogo emendamento approvato all'articolo 12, si sostituisce nel sesto comma alle parole « uno o più dei dirigenti regionali » le altre « uno o più rappresentanti ».

Si passa, allora, all'ultimo emendamento Napoli ed altri.

Ritengo che sia superato perchè identico

emendamento non è stato approvato nella seduta precedente.

Pongo, pertanto, ai voti l'articolo 15 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Art. 16.

« L'Ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del Tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente del tribunale stesso entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'ufficio predetto, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate o con quelli precedentemente depositati presso la Presidenza della Regione o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici ai sensi dell'art. 12, salvo che non sia alligata la prescritta autorizzazione, invitando i rappresentanti delle liste ricusate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 7;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti. »

(E' approvato)

Art. 17.

« Ultimate le operazioni previste dall'articolo precedente, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale re-

gionale costituito presso la sezione regionale della Corte di cassazione e composto dal Presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'elenco dei candidati ammessi indicando per ciascuno il giorno e l'ora della presentazione della candidatura.

L'ufficio centrale regionale elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali.

L'elenco delle candidature definitivamente ammesse è comunicato dalla cancelleria della Corte di cassazione a ciascun ufficio centrale circoscrizionale.

Le operazioni previste nel presente articolo devono essere ultimate nei cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 16. »

Gli onorevoli Napoli, Lanza di Scalea, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 17 i seguenti:

Art. 17.

« Ultimate le operazioni previste dall'articolo precedente, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale regionale:

a) l'elenco delle liste ammesse con l'indicazione del giorno ed ora della presentazione;

b) il contrassegno di ogni lista ed il numero d'ordine;

c) l'elenco dei candidati ammessi per ciascuna lista. »

Art. 17 bis.

« Presso la Sezione regionale della Corte di cassazione è costituito l'ufficio centrale regionale, composto dal Presidente e quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'ufficio centrale regionale:

1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione;

2) comunica a ciascun ufficio centrale e circoscrizionale l'elenco delle candidature definitivamente ammesse.

Le operazioni previste nel presente articolo devono essere ultimate nei cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 16. »

Se permettete, vorrei fare un'osservazione: dato che non c'è più il collegio unico regionale, non c'è bisogno della Corte di cassazione. Possiamo rendere più vicino all'elettore il magistrato che sta sul luogo; il Tribunale è sufficiente. In sede di coordinamento possiamo modificare quanto si è stabilito per ciò che riguarda la Cassazione. E' d'accordo la Commissione?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Non è così. Io entrerei nel suo ordine di idee perchè questo semplificherebbe. Senonchè, ad esempio, c'è la verifica della posizione di un candidato che si è presentato in più di tre collegi, ed è l'ufficio presso la Corte di cassazione che raccoglie tutti i dati dei vari collegi circoscrizionali. Piuttosto noto ora che c'è una improprietà: siccome ci si riferisce ad una sezione della Corte di cassazione, mentre noi sappiamo che devono, secondo lo Statuto, istituirsi una sezione civile e una penale, desidererei che, tutte le volte che ricorre questo termine, si aggiunga, in sede di coordinamento, la parola « civile ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che, in sede di coordinamento, si provvederà ad inserire, nella dizione « Sezione regionale della Corte di cassazione », la parola « civile » tutte le volte che tale dizione ricorrerà negli articoli del disegno di legge.

Prego la Commissione di manifestare il suo parere sull'emendamento Napoli ed altri.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Questo emendamento è simile ad altri già esaminati in cui si proponeva di scindere un articolo in due parti.

MAROTTA. Non ne vedo l'utilità.

CASTORINA. Insistiamo nel testo della Commissione.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Sono predilezioni stilistiche; la Commissione non trova, anche perchè lo emendamento non è stato illustrato, alcun punto che possa giustificarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli ed altri.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 17.

(E' approvato)

Art. 18.

« Nei tre giorni successivi alla recezione delle deliberazioni dell'ufficio centrale regionale, l'ufficio centrale circoscrizionale:

1) forma l'elenco definitivo dei candidati;

2) provvede, per mezzo della Presidenza della Regione, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, gli elenchi dei candidati distribuiti nelle varie liste secondo i relativi contrassegni;

3) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali; una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nelle sale della votazione a norma dell'art. 38;

4) trasmette, immediatamente, all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste definitive ed i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione di cui al n. 2) del presente articolo per tutte le circoscrizioni, mediante unica edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, entro il termine di giorni 5, inviando un congruo numero di co-

pie, ai presidenti degli uffici centrali circoscrizionali ed alle autorità di cui al n. 3) del comma precedente, perchè a loro volta provvedano, a mezzo dei sindaci, ad inviarle ai presidenti degli uffici elettorali.»

(E' approvato)

Art. 19.

« Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della Pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro lo ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il Tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. »

MAJORANA. Occorre coordinare questo articolo con i precedenti emendamenti.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione* è relatore. E' naturale.

PRESIDENTE. Resta stabilito che alla fine della discussione si provvederà a coordinare le dizioni contrastanti con l'articolo fonda-

mentale del disegno di legge, che è stato in precedenza approvato nel testo emendato.

Metto ai voti l'articolo 19.

(E' approvato)

Art. 20.

« Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale per tramite del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nella cui lista sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentesimo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto; della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro muni-

to di speciale contrassegno, nel quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentesimo giorno antecedente le elezioni, nonchè nel giorno stesso di inizio delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove, e nel giorno successivo almeno fino alle ore undici. »

(E' approvato)

Art. 21.

« La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi. »

(E' approvato)

Art. 22.

« Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;
- 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 4) copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, di cui all'ultimo comma dell'art. 18;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso dall'autorità designata dal Presidente della Regione di cui all'art. 18 nel

comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

7) due urne del tipo descritto all'art. 24 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

8) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

9) congruo numero di matite copiative per il voto. »

E' stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Napoli, Lanza di Scalea, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara:

aggiungere al numero 6 dopo la parola « trasmesso » l'altra: « sigillato ».

Poichè nessuno chiede di parlare pongo ai voti l'emendamento.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 22 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 23.

« Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A ed E allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 16, n. 5.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza e aggiunti. Sono vietati altri segni o indicazioni. »

Invito l'Assemblea a prendere visione delle tabelle A ed E citate nell'articolo e che saranno pubblicate in allegato al resoconto della odierna seduta.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 23, con le tabelle A ed E in

esso citate, avvertendo che, di seguito a precedente votazione, si intendono sopprese, all'ultimo comma, le parole « e aggiunti ».

(E' approvato)

Art. 24.

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dalla Presidenza della Regione.

Le urne, fornite dalla Presidenza stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello. »

Invito l'Assemblea a prendere visione delle tabelle B, C e D citate nell'articolo e che saranno pubblicate in allegato al resoconto della odierna seduta. A proposito delle urne previste da questi allegati, si è fatto osservare che i comuni dovrebbero sopportare ingenti spese.

MONTEMAGNO. I comuni hanno già le urne, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi pare che vengono previste delle urne di tipo nuovo.

Comunque, nelle disposizioni transitorie, potremo stabilire che possono essere utilizzate le urne che, nella sostanza, sono simili a quelle qui previste. Ciò per evitare spese gravose ai comuni.

Ed allora metto ai voti l'articolo 24.

(E' approvato)

Art. 25.

« Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al rappresentante dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni. »

(E' approvato)

Art. 26.

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario. Il presidente è designato dal Primo Presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del Primo Presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli assessorati e dall'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze Armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura e dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune, nel quale ha sede, un onorario giornaliero di lire 2.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Napoli.

Lanza di Scalea, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara:

aggiungere alla fine del secondo comma il seguente periodo:

« Detto elenco deve essere approvato o visto dal Presidente della Regione non più tardi del giorno in cui è emesso il decreto di convocazione dei comizi elettorali »;

aggiungere nel terzo comma dopo la parola: « presidente » le altre: « dell'ufficio elettorale »;

sostituire nel quarto comma alle parole: « di queste categorie » le altre: delle categorie di cui al primo comma »;

apporte nel quinto comma dopo la parola: « gerarchici » il segno punto e virgola;

sostituire nel quinto comma dopo le parole: « giudiziari di pretura » alla congiunzione: « e » la disgiunzione: « o »;

aggiungere nell'ultimo comma dopo le parole: « nel quale » l'altra: « l'ufficio ».

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Vorrei pregare la Commissione di chiarire perchè il Presidente della sezione elettorale deve essere designato dal primo Presidente della Corte d'appello.

Poichè sono stati stabiliti i collegi circoscrizionali con sede nella provincia mi pare che ciò possa dare luogo a qualche difficoltà nella nomina dei presidenti. Vorrei, inoltre, aver chiarito dalla Commissione perchè sono stati esclusi i dipendenti della Presidenza della Regione, degli assessorati e dell'Assemblea regionale siciliana.

PRESIDENTE. La designazione dei presidenti va fatta dal primo Presidente della Corte d'appello perchè ciò è conforme alle leggi esistenti da parecchi anni.

MAJORANA. Le leggi precedenti si riferivano a collegi che comprendevano la metà della Sicilia e pertanto era prevista la Corte d'appello. Viceversa ora, poichè in alcune provincie non c'è la Corte d'appello, sarebbe meglio, per semplificare, che queste nomine venissero fatte dal Tribunale.

PRESIDENTE. No, collega, l'ufficio competente è proprio quello del primo Presiden-

te della Corte d'appello. E' previsto in tutte le leggi.

MAJORANA. Anche nelle amministrative?

PRESIDENTE. Sì, anche.

MAJORANA. Vorrei insistere per sapere perchè sono stati esclusi dalle funzioni di presidente di sezione elettorale i dipendenti della Presidenza della Regione, degli assessorati e dell'Assemblea regionale siciliana. Non capisco perchè debba essere colpita questa categoria di impiegati.

PRESIDENTE. Perchè si prevede che tutti questi funzionari devono attendere ad altre mansioni che sono connesse col servizio elettorale.

MAJORANA. Ma l'Assemblea....

PRESIDENTE. Non si escludono per incapacità o indegnità, ma perchè in questa occasione saranno adibiti per altre mansioni.

Prego la Commissione di manifestare il suo parere sull'emendamento Napoli ed altri aggiuntivo alla fine del secondo comma.

CASTORINA. Non è superfluo?

PRESIDENTE. Questo elenco è permanente, quindi non ha alcuna relazione con la data della convocazione dei comizi.

CASTORINA. Le norme le stabilisce il Presidente della Regione, quindi l'emendamento è perfettamente inutile; la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

(Non è approvato)

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sull'emendamento Napoli ed altri aggiuntivo al terzo comma delle parole « dello ufficio elettorale » dopo la parola: « Presidente ».

CASTORINA. Forse è meglio chiarire.

PRESIDENTE. Immediatamente prima, nel comma precedente, si parla del Presidente della Regione e poi del Presidente della Corte di appello. E' meglio specificare perchè potrebbe dare luogo ad equivoci.

ARDIZZONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Una maggiore chiarezza non guasta.

CASTORINA. La Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento.

(E' approvato)

Sull'emendamento Napoli ed altri sostitutivo, al quarto comma, delle parole « di queste categorie » con le altre: « delle categorie di cui al primo comma », qual'è il parere della Commissione?

CASTORINA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento accettato dalla Commissione.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento Napoli ed altri che aggiunge, al quinto comma, dopo la parola « gerarchici » il segno di punto e virgola.

CASTORINA. Va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Passiamo al penultimo emendamento Napoli ed altri:

sostituire nel quinto comma, dopo le parole: « giudiziari di pretura » alla congiunzione: « e » la disgiunzione: « o »;

CASTORINA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Passiamo all'ultimo emendamento Napoli ed altri:

aggiungere all'ultimo comma dopo le parole: « nel quale » l'altra: « l'ufficio ».

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 26 nel suo complesso e nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati, che rileggo:

Art. 26.

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cin-

que scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori della avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del Primo Presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli assessorati e dall'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze Armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione delle categorie di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. »

(E' approvato)

Art. 27.

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi sempre i candidati.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Se il comune sia retto da un commissario, questo procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Nelle stesse forme, oltre agli scrutatori effettivi, si procede alla nomina di due scrutatori supplenti per ciascuna sezione.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine possibile, ed al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1.500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell'amministrazione dello Stato.

Ai funzionari statali di grado superiore al VII spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. »

E' possibile, se è un commissario a reggere il comune, che questi sostituisca la commissione elettorale comunale?

POTENZA. Chiedo di parlare. »

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. La commissione non può essere sostituita dal commissario. Ancora i poteri degli onorevoli Restivo e Scelba non sono stati esercitati per lo scioglimento delle commissioni elettorali comunali, almeno che io sappia. I consigli comunali possono essere

sciolti, ma le commissioni elettorali sopravvivono allo scioglimento dei consigli e quindi possono continuare a esercitare il loro potere.

PRESIDENTE. Questa norma effettivamente è stata presa dalla legge nazionale. Qui si parla del commissario che viene nominato in caso di scioglimento dei consigli comunali.

POTENZA. Propongo la soppressione di questo secondo comma dell'articolo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E chi eserciterebbe, allora, la funzione di cui al secondo comma?

POTENZA. La commissione elettorale sopravvive allo scioglimento del consiglio, quindi siamo ancora nel caso previsto dal primo comma. Non c'è un nuovo caso per il solo fatto dello scioglimento del consiglio.

PRESIDENTE. La norma, nonostante sia contenuta nella legge nazionale, non mi pare regolare. Il commissario, poichè, in caso di scioglimento del consiglio comunale, ha i poteri della Giunta comunale, potrà nominare i membri della commissione, ma dovrà essere sempre la commissione elettorale che procederà alle operazioni che le competono.

POTENZA. Questo conferma le ragioni per cui chiedo la soppressione di questo secondo comma dell'articolo.

CASTORINA. In realtà anche quando è sciolto il consiglio comunale la commissione elettorale resta in vita. Sono anch'io della opinione di accogliere la proposta dell'onorevole Potenza per la soppressione di questo secondo comma.

PRESIDENTE. Siccome il commissario ha i poteri della Giunta può anche nominare la commissione.

CASTORINA. La quale si nomina per un periodo di tempo indipendente dalla durata dell'amministrazione comunale.

RAMIREZ. Si potrebbe aggiungere: se il comune sia retto da un commissario e la commissione elettorale non sia in carica. In questo caso è il commissario che nomina.

POTENZA. Il commissario potrebbe nominare la commissione ove non ci fosse. Insisto perchè si sopprima questo comma.

CASTORINA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del secondo comma proposta dall'onorevole Potenza.

(E' approvata)

CASTORINA. Anche il quinto comma deve essere soppresso.

RAMIREZ. No, perchè si riferisce al primo capoverso.

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento al quarto comma:

sostituire alle parole: « o il commissario » le altre: « o chi lo sostituisce ».

POTENZA. Va bene.

MAROTTA. O chi ne fa le veci.

PRESIDENTE. La mia proposta tende ad evitare equivoci: il sindaco può essere sostituito dall'Assessore delegato o dal commissario.

CASTORINA. L'Assessore delegato equivale al sindaco. Va bene.

MONTEMAGNO. Si potrebbe dire « il sindaco o chi ne ha le funzioni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo complesso e nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Art. 28.

« Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati e pensionati dello Stato, dell'amministrazione regionale e degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Al segretario è corrisposto, dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1.800 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quello che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli della amministrazione dello Stato.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e, in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico. »

(E' approvato)

Art. 29.

« Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dalla Regione. »

(E' approvato)

Art. 30.

« L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. »

Vorrei specificare, al secondo comma: lo scrutatore più anziano di età.

CASTORINA. Si intende, non c'è altra anzianità.

PRESIDENTE. Si intende il più anziano per la nomina, oppure il più anziano di età?

CASTORINA. S'intende il più anziano di età. Se lo vuole aggiungere lo aggiunga. Ma non è necessario. Sono nominati contemporaneamente, e quindi non si può intendere il più anziano per la nomina ma il più anziano per l'età.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30.

(E' approvato)

Art. 31.

« Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se alcuno degli scrutatori effettivi non sia presente o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama gli scrutatori supplenti in ordine di anzianità ed in mancanza anche di questi alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati. »

(E' approvato)

TITOLO IV.

Della votazione.

Art. 32.

« La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendosi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. »

(E' approvato)

Art. 33.

« Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. »

(E' approvato)

Art. 34.

« Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere. »

CASTORINA. Qui c'è da fare una aggiunta perchè non può essere precluso al candidato il diritto di entrare nella sala delle elezioni.

PRESIDENTE. Ma ci sono i rappresentanti di lista.

D'ANGELO. Nelle precedenti leggi ciò era previsto.

PRESIDENTE. L'articolo è stato trascritto integralmente dalla legge nazionale. »

CASTORINA. Va bene, ma ritengo che sia opportuno aggiungere che il candidato « può assistere e può entrare ovunque si svolgono le elezioni ». Il diritto di votare presso qualsiasi sezione è poi sancito all'art. 39 ed è ben altra cosa.

ARDIZZONE. Ci vuole un emendamento aggiuntivo.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Si potrebbe aggiungere alla fine dopo la parola: « rispettiva » le altre: « e il candidato ».

ARDIZZONE. « I candidati ».

PRESIDENTE. I candidati possono votare in qualsiasi sezione, presentando il certificato elettorale e con precedenza su tutti gli altri elettori.

CASTORINA. Anche a nome degli onorevoli Gugino, Ramirez, Cacciola e Adamo Domenico presento il seguente emendamento:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « gli elettori » le altre: « e il candidato »

alle elezioni in corso » *sopprimendo, conseguentemente, l'avverbio « soltanto ».*

POTENZA. Il candidato della circoscrizione.

CASTORINA. No, è meglio dire: il candidato alle elezioni in corso.

PRESIDENTE. Propongo di modificare la formulazione dell'emendamento come segue:

aggiungere dopo le parole: « gli elettori » le altre: « ed i candidati nelle circoscrizioni », sopprimendo l'avverbio « soltanto ».

CASTORINA. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 34 così modificato.

(E' approvato)

Art. 35.

« Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze Armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale. »

Dopo la parola: « forza » bisogna aggiungere la parola: « pubblica ».

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, l'aggettivazione da lei suggerita deve essere aggiunta tutte le volte che il termine: « forza » ricorre nell'articolo.

PRESIDENTE. Sì, va bene.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Se non c'è questa aggettivazione può nascere qualche sospetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35 con queste aggiunte.

(E' approvato)

Art. 36.

« Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell'art. 22.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica. »

(E' approvato)

Art. 37.

« Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione. »

Propongo la seguente modifica di carattere formale:

sostituire alle parole: « riponendole tutte ». *le altre:* « e ripone tutte le schede ».

CASTORINA. Va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica da me proposta.

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 37 così modificato.

(E' approvato)

Art. 38.

« Ha il diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 39 e 40.

Un estratto delle liste degli elettori, quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonchè la copia della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. »

(E' approvato)

Art. 39.

« Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale e con precedenza su qualsiasi altro elettore.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale. »

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Proporrei di sopprimere questo criterio della precedenza dei candidati su qualsiasi elettore. Mi sembra un privilegio che si presta a varie valutazioni. Sarà la sensibilità del Presidente del seggio a graduare questo diritto. E' opportuno, pertanto, sopprimere, alla fine del secondo comma, le parole: « e con precedenza su qualsiasi elettore. »

RAMIREZ. E' una norma trascritta dalla legge nazionale.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non credo che nella legge nazionale sia prevista la precedenza assoluta.

ARDIZZONE. Anche se non è prevista la precedenza assoluta, è, comunque, prevista una precedenza.

CASTORINA. Ci può essere una sezione « bianca » che, per dispetto, non fa votare il candidato « rosso ».

RAMIREZ. La disposizione ha lo scopo di mettere il candidato in condizione di essere libero e di controllare il massimo numero possibile di sezioni.

PRESIDENTE. Nella legge nazionale questo diritto di precedenza non è previsto.

RAMIREZ. L'abbiamo aggiunto noi.

CASTORINA. Ci siamo resi conto che in una sezione si può fare ostruzionismo a un candidato.

PRESIDENTE. Noti l'Assemblea che ci si può presentare candidati in tre circoscrizioni.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Ma il candidato sarà elettore soltanto in una.

CASTORINA. Con precedenza su qualsiasi altro elettore.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Io la precedenza non la vedo come un privilegio, ma come una misura di sicurezza per il candidato, perchè chi affronta la lotta politica e combatte nei comizi non deve stare in coda, in mezzo alla folla. Se il candidato ha il diritto di entrare in altre sezioni, è giusto che si sbrighi subito. Come posso vedere che il Presidente Restivo aspetti il suo turno?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E se ci sono diversi candidati avverrà che quello monarchico vorrà entrare prima del democristiano.

PRESIDENTE. Può votare in qualunque sezione.

CASTORINA. E' previsto che i deputati possono votare in qualunque sezione. Il candidato ha interesse a votare in una delle sezioni in cui si vota per lui.

PRESIDENTE. Se si presenta in tre circoscrizioni dove deve votare?

ARDIZZONE. Dove vuole lui.

PRESIDENTE. Non mi sono spiegato bene; il candidato non può votare in tutte e tre le circoscrizioni, ma in una delle sezioni della circoscrizione nella quale è iscritto come elettore, altrimenti andrebbe a votare anche in un'altra sezione.

CASTORINA. E' esatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Castorina, a nome della Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al periodo: « I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale e con prece-

denza su qualsiasi altro elettore » *l'altro:* « I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale. »

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Si deve, però, lasciare al candidato la facoltà di entrare nella sala.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Castorina.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 40.

« I militari delle Forze Armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.

Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente. »

(E' approvato)

Art. 41

« Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito,

I presidenti di seggio devono richiedere agli

accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. »

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Alla fine dell'ultimo comma propongo di sopprimere la parola: « eventualmente » poichè questa si presta ad abusi, signor Presidente. E' l'autorità sanitaria che deve accertare l'impedimento.

CASTORINA. Può darsi che non ci sia bisogno di accertamento perchè l'impedimento è evidente.

PRESIDENTE. L'espressione « eventualmente » credo che si possa giustificare e spiegare perchè nella prima parte del primo comma si parla di coloro che hanno le mani amputate. C'è bisogno di certificati per questo? Si vede *ictu oculi*.

MAROTTA. Ad evitare trucchi è bene che sia presente un medico che attesti che l'elettore non può votare perchè ha le mani amputate. Ci sono apparecchi ortopedici così perfetti che mettono gli amputati delle mani in condizioni anche di scrivere.

CASTORINA. Quelli avranno il piacere di andare a votare e quindi non si faranno sostituire.

MAROTTA. C'è il contadino ignorante, l'individuo che viene accompagnato da chi ha interesse di garantirsi il voto che ha promesso al suo capo elettore. Che difficoltà può esserci nel richiedere la presenza di un medico che attesti che l'elettore non ha la possibilità di votare?

CASTORINA. Sarà difficile avere un medico a disposizione.

MAROTTA. In ogni paese ci sono medici.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non è necessaria la presenza di un medico. E' il presidente che deve constatare se l'elettore, per esercitare il suo diritto, ha bisogno di aiuto e se è richiesto l'accertamento dell'impedimento da parte di un sanitario.

MAROTTA. L'opportunità della mia proposta risulterebbe chiara se avessimo discusso certi reclami di un determinato paese di nostra conoscenza dove 40 elettori hanno richiesto un accompagnatore senza dimostrarne la necessità.

CASTORINA. Questa è funzione del Presidente. Non capisco perchè si vuole tanto sottilizzare quando nella legge sono chiaramente specificate le modalità per richiedere l'accompagnatore nel caso in cui l'elettore non possa da solo esercitare il diritto elettorale. Se un semicieco che apparentemente sembra avere la vista perfetta, comprova la sua infermità con un certificato medico, ciò vuol dire che la sua infermità è stata accertata così come è richiesto dalla legge.

MAROTTA. Non comprendo il perchè di tanta ostinazione contro una maggiore garanzia. Non desideriamo attribuire al Presidente nessuna prerogativa speciale; la presenza di un sanitario il quale accerta e si assume la responsabilità dell'impedimento dell'elettore, è motivo di garanzia per tutti indistintamente. Io faccio riferimento ad un caso di notevole importanza che ha formato oggetto di reclamo e che non è stato discusso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Bisogna tener conto anche delle frazioni comunali dove non c'è un medico.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Questo conferma la necessità di un certificato medico.

MAROTTA. Ella, onorevole Presidente, che è stato un valorosissimo magistrato, può insegnarmi che per giustificare un impedimento a comparire in udienza è necessario un certificato medico dove si attesti l'impossibilità dell'imputato di presentarsi alla udienza stessa. Anche per gli imputati che abitano in località dove non esiste un medico la legge esige la dimostrazione precisa e reale dell'impedimento a comparire.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Io ritengo superfluo l'avverbio « eventualmente » per il fatto che il Presidente deve registrare nel verbale il nome del sanitario che ha accertato l'impedimento. L'accertamento dell'autorità sanitaria deve essere fatto e comprovato.

PRESIDENTE. Rendo noto all'Assemblea che il testo della legge nazionale dice: « il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale ». Questa è una garanzia.

CASTORINA. Certe volte gli scrutatori fanno ostruzionismo non riconoscendo per esempio lo stato di cecità di un elettore notoriamente cieco. In questi casi si fa obbligo all'elettore di munirsi di un certificato medico. La Commissione ha voluto evitare il verificarsi di questi inconvenienti. Solamente nei casi veramente dubbi in cui c'è impossibilità materiale d'accertamento diretto si ricorre al certificato medico.

MAROTTA. Quando è previsto dalla legge l'obbligo tassativo di comprovare il proprio impedimento ognuno si provvede e cade ogni possibilità di ostruzionismo. Non trovo fondata l'osservazione che noi non possiamo apportare questa modifica perchè la legge nazionale non la prevede. Noi possiamo sempre fare una legge che migliori quella esistente in campo nazionale.

CASTORINA. Ma la legge nazionale consente che l'elettore che non è capace di votare esprima la propria volontà indirettamente o direttamente.

Infatti lo spirito di tutto l'articolo è quello di consentire all'elettore, che ne abbia impedimento, di esercitare il suo diritto.

MAROTTA. Sono casi eccezionali, non normali. In alcuni ambienti è avvenuto il contrario: ora io desidero che questi rimangano casi eccezionali.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Se « eventualmente » si riferisce all'accertamento allora è inutile; se è accertato c'è il certificato.

CASTORINA. Qualora ci sia un infermo con un certificato si deve fare menzione del certificato senza costringere il presidente ad allegarlo.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Marotta, non accolta dalla Commissione, non

può essere presa in considerazione non essendo stata presentata a termine di regolamento. Propongo di aggiungere il seguente periodo all'ultimo comma dell'articolo: « Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale ».

CASTORINA. La Commissione accetta lo emendamento e lo fa proprio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 41, così come risulta con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 42.

« Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta la identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

In casi di dubbi sulla identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 48. »

(E' approvato)

Art. 43

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del cer-

tificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza e quelli aggiunti con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 44. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza ed aggiunti che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dall'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. »

Faccio osservare che, in relazione a precedente deliberazione, s'intendono soppressi

nell'articolo tutti i riferimenti al voto aggiunto.

Pongo, quindi, ai voti l'articolo con queste soppressioni.

(E' approvato)

Art. 44.

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

L'elettore può anche attribuire voti aggiunti in favore dei candidati di liste, diverse da quella prescelta, purchè del medesimo collegio.

Il voto aggiunto si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il cognome e, in caso di omonimia tra i candidati delle varie liste, anche il nome e, ove occorra, anche la paternità dei candidati.

Qualora il candidato abbia due cognomi, lo elettore, nel dare la preferenza o il voto aggiunto, può scriverne uno o due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Il numero complessivo delle preferenze e dei voti aggiunti è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a quindici; di quattro, da sedici in poi.

I voti di preferenza e quelli aggiunti, eccedenti il numero stabilito per il collegio, sono nulli: rimangono validi quelli scritti per primi.

Sono nulli i voti di preferenza e quelli aggiunti nei quali il candidato non sia desi-

gnato con la chiarezza necessaria a distinguere da ogni altro candidato.

I voti di preferenza e quelli aggiunti per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

Se l'elettore non abbia indicato nessun contrassegno di lista, ma abbia scritto uno o più nomi della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza. »

Faccio osservare che in relazione a precedenti votazioni, s'intendono soppressi i comma quinto e sesto e tutti gli altri riferimenti al voto aggiunto contenuti nell'articolo.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. All'ultimo comma è detto: « Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne deriva incertezza ». Questa espressione mi sembra equivoca. Meglio stabilire che sulla stessa riga non si possono scrivere più numeri.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Se i candidati sono 12 e si scrive: 1 e 2 si può leggere 12.

MAROTTA. Allora è bene specificare che sulla stessa riga si può indicare un solo voto di preferenza. In tal modo si vengono ad evitare le incertezze che sorgono con l'attuale dizione dell'ultimo comma.

Se, per esempio, i candidati sono 14 e un semi-analfabeta scrive 14 è certo che la preferenza è per il candidato indicato al numero 14, mentre, contrariamente alla volontà dell'elettore, può essere attribuita ai candidati indicati al numero uno e quattro. Per evitare queste incertezze è opportuno specificare che in ogni riga può essere espressa una preferenza. Dato che nel facsimile della scheda vi sono quattro righe evidentemente c'è posto per quattro preferenze.

PRESIDENTE. Comunico che è stato testé presentato dall'onorevole Romano, Assessore alla pubblica istruzione, il seguente emendamento:

« sostituire all'ultimo comma il seguente:
« Sono nulle più preferenze espresse in numeri se segnate sullo stesso rigo. »

CASTORINA. Ma se in uno stesso rigo si scrive 1 e poi 2 e i candidati sono 8 dov'è l'incertezza?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non è da prendere ad esempio quella provincia che ha 8 candidati, ma quella che ne ha 20, come Palermo.

CASTORINA. Se è scritto 1 - 2 - 3 non si può ritenere che sia 123. Se è scritto invece 12 - 3 il voto di preferenza è espresso chiaramente e quindi è valido.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non si può fare uso del trattino.

CASTORINA. Si può usare. Non è un segno di riconoscimento.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Dobbiamo riportarci, purtroppo, alla mentalità ed alla cultura dei nostri contadini, i quali, talvolta, miracolosamente...

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Ed alla faziosità dei componenti dei seggi.

MAROTTA. ...sanno scrivere un numero. Io ho assistito ad alcune elezioni ed un espediente dei candidati sapete quale era? Il ricalco del numero. Questo sta a dimostrare come sia difficile, per certi elettori analfabeti, scrivere un numero. Poniamo che l'elettore voglia dare il voto di preferenza al numero 14, ma scrive 1, trattino, 4, allora si attribuisce il voto non al numero 14 a cui in effetti l'elettore voleva dare la preferenza, ma al numero 1 e al numero 4; a questo inconveniente si può ovviare prescrivendo che su uno stesso rigo si può indicare soltanto un voto di preferenza.

CASTORINA. Noi abbiamo ricalcato la legge nazionale.

MAROTTA. E si richiama sempre la legge nazionale!

CASTORINA. La Commissione insiste nel proprio testo.

MAROTTA. L'onorevole Castorina è un ammiratore della legge nazionale. Noi siamo

un'assemblea legislativa e vogliamo fare una legge rispondente alle nostre necessità, altrimenti potevamo limitarci a riportare integralmente la legge nazionale. Non sono argomenti questi!

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Sono d'accordo, onorevole Marotta, sulla impreparazione di alcuni nostri contadini; ma proprio per questo ritengo opportuno che si mantengano le modalità usate per il passato con la legge nazionale, dando la possibilità di scrivere anche sulla stessa riga più numeri separati da un trattino. Non modificiamo perchè allora il contadino o chi per lui potrà sbagliare ancora. Pertanto, sono del parere di mantenere integralmente il testo della Commissione.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. E' certo, onorevole Ardizzone, che nelle passate elezioni le schede con preferenze segnate sulla stessa riga non siano state annullate?

ARDIZZONE. Scusi, l'ultimo comma non parla di annullare la scheda, ma di dichiarare nulle le preferenze con le quali il candidato non risulti designato con la chiarezza necessaria. Quindi, la scheda non si annulla, è il voto di preferenza che viene annullato.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Io, nella funzione di presidente, annullerei la scheda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma presentato dall'onorevole Romano, Assessore alla pubblica istruzione.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 44 con le soppressioni da me suggerite.

(E' approvato)

Art. 45.

« Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. »

(E' approvato)

Art. 46.

« Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 43, è annotata la consegna della nuova scheda. »

(E' approvato)

Art. 47.

« Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrare. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi alla sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte di ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Alle 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità

dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione che prosegue fino alle ore 12; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare. »

(E' approvato)

Art. 48.

« Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, salvo il disposto dello articolo 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. »

(E' approvato)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- 1 — Comunicazioni.
- 2 — Svolgimento di interrogazioni.
- 3 — Discussione dei seguenti disegni di legge:

1) « Nuove norme per le elezioni regionali » (377) (*Seguito*);

2) « Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana » (370);

3) « Modifiche alla legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive » (142 - A);

4) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo » (387);

5) « Incompatibilità fra le cariche amministrative in enti vigilati dalla Regione e la qualità di membro di un'assemblea legislativa » (451);

6) « Incompatibilità parlamentari e contro il cumulo delle cariche » (459);

7) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50 bis);

8) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371);

9) « Istituzione del libretto di lavoro in agricoltura » (157);

10) « Aggregazione della Frazione Petrulli dal Comune di S. Venerina al Comune di Zafferana Etnea » (478);

11) « Istituzione di scuole elementari differenziali » (208);

12) « Istituzione e potenziamento delle infermerie comunali sul piano generale di coordinamento dell'assistenza ospedaliera » (411);

13) « Contributi unificati in agricoltura » (225);

14) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (468);

15) « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (513);

16) « Fondo per il credito alle cooperative » (426);

17) « Ratifica del D. L. P. 11 maggio 1950, n. 13, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie » (408);

18) « Istituzione nella Regione siciliana di tre ospedali sanatoriali antitubercolari a tipo popolare di 250 posti letto ciascuno » (438);

19) « Aiuti all'industria vinicola siciliana » (417);

20) « Contributo della Regione per la costruzione delle porte bronzee nella Cattedrale di Palermo » (475);

21) « Rivendica del diritto di proprietà dell'elaiopolio di S. Agata Militello (Messina) da parte della Regione siciliana » (531);

22) « Bando per concorsi a borse di studio per artigiani » (465);

23) « Ratifica del D. L. P. 14 marzo 1950, n. 5, concernente istituzione delle condotte agrarie in Sicilia » (383);

24) « Attribuzione della idoneità ai maestri candidati che hanno conseguito la sufficienza nei concorsi magistrali per la Regione Siciliana » (450);

25) « Sistemazione nei ruoli ordinari dei maestri fuori ruolo, che nel concorso regionale hanno riportato 96 punti su 175 » (458);

26) « Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare » (528).

La seduta è tolta alle ore 19,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

TABELLA B

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dalla Presidenza della Regione Siciliana e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Regione.


Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicchè il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Visto:

Il Presidente della Regione Siciliana

TABELLA C

MODELLO DI URNA DI VECCHIO TIPO



a) corpo dell'urna in vetro trasparente o in altro materiale, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica; b) e c) supporti che vanno fissati nel tavolo; il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, destinata a contenere le schede autenticate, da consegnarsi agli elettori, allo scopo di agevolare l'estrazione graduale delle schede; il supporto c) consente di sollevare anche dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurarvi una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita a contenere le schede restituite dagli elettori. L'urna è costruita in modo da servire ugualmente tanto per l'uno che per l'altro degli usi accennati, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la raccolta delle schede restituite dagli elettori; d) lato apribile della urna; e) fondo per la chiusura del lato d) dell'urna; f) fessura per la introduzione delle schede; g) punto di chiusura dell'urna con lucchetto; h) piano del tavolo.


L'urna si può chiudere o con un lucchetto da applicare alla cerniera del coperchio, ovvero legando il coperchio stesso con una cordicella da fissarsi, poi, con delle strisce di carta gommata sulla quale devono essere apposte, oltre al bollo della sezione, anche le firme a penna o con matita copiativa di tutti i componenti dello ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che lo richiedano, ed i cui nomi devono essere messi a verbale.

Visto:

Il Presidente della Regione Siciliana

TABELLA D

MODELLO DI URNA DI NUOVO TIPO



Costruzione in legno di faggio oppure in altro legno forte.

L'urna è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura, chiusa da un regoletto ribaltabile.

Per chiudere l'urna occorre: a) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna, una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna: analoga operazione va eseguita anche per i due fori praticati nel lato opposto; b) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei due fori dell'urna, le due estremità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio, annodandole; c) incollare su i due nodi risultanti — in sostituzione di altri sigilli — due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme, a penna o a matita copiativa, dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista e degli elettori della sezione che ne facciano richiesta.

Delle operazioni di cui sopra si deve fare menzione nel verbale, con l'indicazione dei nomi delle persone che hanno apposto la loro firma sulle strisce di garanzia.

Per sigillare la fessura del coperchio dell'urna necessita: 1° abbassare il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide; 2° inserire l'estremità di una cordicella nei fori praticati nelle guide ed in quelli corrispondenti del regoletto, annodandola con l'altra estremità sulla parte superiore dello stesso regoletto; 3° incollare sul nodo risultante una striscia di carta come indicato sopra nella lettera c). Anche di queste operazioni si prende nota nel verbale, con i rispettivi nomi delle persone che hanno firmata la striscia incollata sul nodo.

L'urna è fissata al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galletto di cui è munito il fondo.

Visto:

Il Presidente della Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA

TABELLA E

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A

ELEZIONE DELLA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

.....
(data dell'elezione)

COLLEGIO

.....
SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Timbro

Visto:

Il Presidente della Regione Siciliana